



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE N. 67 DEL 23/02/2023

OGGETTO: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALL'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI -.

VISTO ai fini della competenza l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, - Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 147-bis e 183 del D.Lgs n. 267/2000, T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO l'art. 48 dello Statuto comunale;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 27/12/2022, con il quale è stata conferita al sottoscritto Dott. Alberto Rabazzi - Cat. D1 Istruttore Direttivo – la responsabilità della struttura apicale del Servizio 8 “Suap Cultura ed Istruzione” nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a detta struttura apicale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 25.11.2021, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024, successivamente aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 28.02.2022;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 154 del 02.12.2021, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione, per il triennio 2022-2024;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 10.03.2022, esecutiva, di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, per il triennio 2022-2024;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 10.03.2022, resa immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e dei documenti allegati;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 31.03.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024, che ha assegnato le risorse umane e finanziarie ai Responsabili dei Servizi del Comune e successive modificazioni;

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone: “1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

CONSTATATO che secondo il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2023 ed è altresì autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2023, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e del comma 2 dell'art. 1 del suddetto decreto ministeriale;

RICHIAMATO l'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone:

Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

consentita esclusivamente una gestione provvisoria **nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria**. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. (Comma abrogato dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104).

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. (Comma abrogato dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio 2023 del bilancio. Disposizioni";

CONSIDERATO doveroso garantire il servizio essenziale all'istruzione (art. 34 Costituzione) provvedendo ad impegnare le risorse finanziarie per il servizio di refezione scolastica e asilo nido ai seguenti utenti:

- a) Alunni scuole dell'infanzia e primarie,
- b) Al personale docente e ATA delle stesse scuole,
- c) Alunni nido d'infanzia,
- d) Personale in servizio all'asilo nido comunale,

RITENUTO pertanto impegnare la somma di € 202.000,00 per la fornitura dei pasti da parte dall'Azienda Speciale Multiservizi fino alla fine del mese di febbraio 2023, per gli importi ed ai capitoli di seguito indicati: - per € 190.000,00 - Cap. 2900 spese di funzionamento mensa scolastica – missione 04 - programma 0401; - per € 12.000,00 – Cap. 4926 spese di funzionamento asilo nido comunale – missione 12 – programma 1201;

ATTESO che il servizio di ristorazione scolastica, rientra tra i servizi affidati all'Azienda Speciale Multiservizi in forma diretta cosiddetta in house providing, in quanto ricorrono le condizioni fondamentali del "controllo analogo" sulla società da parte del Comune di Colle di Val d'Elsa e nella "destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante", oltre che nella totalità della partecipazione pubblica (Con. Stato sez. V, 30 settembre 2013, n. 4832);

CONSIDERATO come ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Responsabile Servizio 8 "Suap Cultura ed Istruzione" con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della Spesa da parte del Responsabile Finanziario (art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000);

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) Per le motivazioni in narrativa espresse, di garantire il servizio essenziale all'istruzione (art. 34 Costituzione) e provvedere ad impegnare le risorse per il servizio ristorazione scolastica fino alla fine del mese di febbraio 2023;

2) Di impegnare in favore dell'Azienda Speciale Multiservizi le necessarie risorse per l'espletamento del servizio di ristorazione scolastica per le scuole e per l'asilo nido comunale:

- per € 190.000,00 – Cap. 2900 spese di funzionamento mensa scolastica;
 - per € 12.000,00 – Cap. 4926 spese di funzionamento asilo nido comunale;
- del Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizio provvisorio 2023;

3) Di dare atto che la presente spesa trova rispondenza in quanto stabilito all'art. 163 c. 5 lett. c del D. Lgs 267/2000, in quanto spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti".

4) di dare atto che, in base al nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata, l'obbligazione giuridica passiva che si perfezionerà al termine di questa procedura sarà esigibile nell'esercizio in corso;

5) di disporre l'inserimento del presente atto nella raccolta generale delle determinazioni dell'ente per l'anno 2023.

Colle di Val d'Elsa, 23/02/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RABAZZI ALBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)